



CITTA' DI MESSINA

DIPARTIMENTO EDILIZIA PRIVATA

Ufficio di Dirigenza

Piazza Vittoria n.6 (Ex Real Convitto Dante Alighieri) – 98123 MESSINA

Prot. N. 52484

del 05 MAR. 2015

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 07

e, p.c.

Coordinatori Tecnici e Amministrativi

Funzionari Tecnici e Amministrativi

Istruttori Tecnici e amministrativi

Sig. Assessore all'Urbanistica

Ufficio Stampa

Loro Sede

Ordine degli Ingegneri Provincia di Messina

Via N. Fabrizi n.131

98123 Messina

Ordine Architetti Provincia di Messina

Via Neocastro n.4

98123 Messina

Collegio Geometri di Messina

Via L. Manara n. 54

98123 Messina

Oggetto : Lidi balneari e attività connesse: titolo abilitativo e applicabilità dell'art. 2 della L.R. 15/2005

Giungono presso il Dipartimento Edilizia Privata numerose istanze per la realizzazione di lidi balneari stagionali e per l'esecuzione delle relative attività connesse.

Pertanto, si rende necessario coordinare l'attività del rilascio del titolo abilitativo edilizio, sulla scorta delle norme e disposizioni che regolamentano la materia.

Visto:

- l'art. 15, lette a), della L.R. n. 78/76, nel quale viene previsto che *“ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni: a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere e impianti destinati alla diretta fruizione del mare”*.
- il D.D.G. n. 476 del 01/06/2007 dell'Assessorato Regionale Territorio Ambiente – Art. 1: *La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre Per struttura balneare si intende un esercizio posto su un'area demaniale marittima dove il concessionario, pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, turistico – balneare nonché di tipo nautico (balneazione con eventuale noleggio di ombrelloni, sedie, sdraio e cabine e/o spogliatoi, solarium, nautica a vela e motore) Art. 4, punto h. : sono ammesse anche eventuali altre attività ed attrezzature quali bar, ristoranti, giochi attrezzature sportive etc. purché complementari alla balneazione.*
- la Legge Regionale n. 15/2005 che, all'art. 1, comma 4[^], prevede che sono considerate opere connesse all'esercizio delle attività per la gestione dei lidi balneari destinate alla diretta fruizione del mare - ai sensi dell'art. 15, lette a), della L.R. n. 78/76 - gli interventi inseriti nel P.U.D.M. approvato e, l'art. 4, rinvia alle previsioni dei Piani di utilizzo del demanio marittimo la disciplina delle attività e delle opere consentite sul demanio marittimo regionale, demandando all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'approvazione di detti piani, su proposta dei comuni costieri.
- il Decreto dell'Assessorato Territorio e Ambiente del 4 luglio 2011, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 35 del 19 agosto 2011, che detta le linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo .

- la nota Prot. n° 56175 del 10/10/2012 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con la quale comunica che con Decreto Interassessoriale del 3 settembre 2012, è stato sancito il prolungamento della stagione balneare dal 1° aprile al 31 ottobre.

il parere del l'Avvocatura Comunale prot. n. 171274 del 17/07/2014, con la quale ha ritenuto che l'applicabilità dell'art. 2 della L.R. n. 15/2005 possa essere estesa anche ai titoli abilitativi, che sono strettamente interdipendenti alla concessione demaniale del suolo pubblico. Il parere ha poi precisato che il titolo abilitativo edilizio può essere rilasciato anche in assenza di P.U.D.M. approvato dalla Regione, con le modalità ed i limiti previsti dall'art. 6 delle linee guida di cui al decreto 4 luglio 2011 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.

Alla luce delle norme, circolari e del parere acquisito, al fine di garantire una coordinata applicazione della normativa vigente in materia, l'Ing. Sergio De Cola, nella qualità di Assessore all'Edilizia Privata del Comune di Messina, ha convocato con nota prot. n. 271314 del 19/11/2014 i rappresentanti degli Enti interessati dalle attività autorizzative, per un tavolo tecnico che ha affrontato l'argomento, stabilendo criteri e modalità semplificative che agevolino il rilascio del titolo abilitativo.

Per quanto sopra, in attesa di approvazione del P.U.D.M. – condiviso dal Consiglio Comunale con delibera n.4/C del 15/01/2013 e trasmesso con nota prot. n. 126030 del 22/05/2013 all'Organo preposto per l'approvazione - appare opportuno rilevare e disporre quanto segue:

1. - per "struttura balneare" si intende un esercizio posto su un'area demaniale marittima dove il concessionario pubblico o privato svolge attività, anche a titolo gratuito, turistico balneare nonché di tipo nautico (balneazione con eventuale noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio, cabine e/o spogliatoi, solarium, nautica a vela e motore) .- Decreto Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n° 476 del/2007.
2. la stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre. .- Decreto Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n° 476 del/2007.
3. la stagione balneare può essere estesa, su esplicita richiesta dell'interessato, dal 1° aprile al 31 ottobre - Nota Regione Sicilia, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Prot. n° 56175 del 10/10/2012.
4. sono ammesse anche eventuali altre attività ed attrezzature quali bar, ristoranti, giochi, etc., purché complementari alla balneazione .- Decreto Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n° 476 del/2007 e L.R. n°15/2005.
5. il titolo abilitativo comunale per l'esecuzione di una struttura balneare a carattere stagionale, rientra nella tipologia soggetta ad autorizzazione edilizia – art. 8 Norme di Attuazione e Regolamento P.U.D.M..
6. a conclusione della stagione balneare, deve essere prodotta, entro e non oltre i successivi 30 giorni, comunicazione, con adeguata documentazione allegata (perizia giurata del tecnico Professionista e esaustiva documentazione fotografica), dalla quale si evinca lo smontaggio delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi.
7. il titolo abilitativo comunale per l'esecuzione delle attività connesse alla fruizione del mare consiste rientra nella tipologia soggetta ad autorizzazione edilizia - art. 8 Norme di Attuazione e Regolamento P.U.D.M..
8. alla scadenza della concessione demaniale deve essere prodotta, entro e non oltre i successivi 30 giorni, comunicazione, con adeguata documentazione allegata (perizia giurata del tecnico Professionista e esaustiva documentazione fotografica), dalla quale si evinca lo smontaggio delle opere destagionalizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi.
9. la struttura balneare e le attività connesse sono realizzate con strutture precarie e amovibili, facilmente smontabili e di semplice rimontaggio, eseguite secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui al decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente del 4 luglio 2011, dell' art. 8 Norme di Attuazione e Regolamento P.U.D.M.. e della Circolare n° 53 del 18/07/1962 del Ministero della Marina Mercantile.
10. i documenti da trasmettere per ottenere il titolo abilitativo comunale (autorizzazione edilizia comunale ex art. 5 L.R. n° 37/85 o atto similare) sono quelli previsti per legge.
11. la realizzazione delle strutture balneari e le attività connesse deve essere conforme alle previsioni contenute nel P.U.D.M., attualmente in fase di esame e approvazione da parte dell'organo competente.
12. la destagionalizzazione delle opere connesse all'esercizio delle attività di balneazione, sarà possibile se prevista nella concessione demaniale e conforme alle previsioni contenute nel P.U.D.M..

